

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 48.398 di repertorio e n. 19.892 di raccolta

o o o o o

Statuto della fondazione

"SCUOLA MATERNA ING. ERMINIO VALVERTI E.T.S."

o o o o o

Cenni storici

La Fondazione, costituita nel 1929, fu denominata "Scuola Materna Ing. Erminio Valverti" e ne furono approvate le norme statutarie. Il fabbricato, sede della scuola, fu offerto completamente arredato al Comune di Breno dall'Ing. Erminio Valverti, nello stesso anno.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22/10/1946 fu eretta in ente morale ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17/7/1890 e succ.mod.

A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n.616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20/12/78 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 posizione 136, la scuola Materna "Ing.E.Valverti" venne ricompresa tra le II.P.P.A.B escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

In seguito alla Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 di "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia", l'Ente si è depubblicizzato, divenendo Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro.

Art. 1 – Denominazione e Sede

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa di settore è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE ING. E. VAL-

VERTI E.T.S."

L'acronimo E.T.S. e il numero di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore dovranno obbligatoriamente essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Breno (BS), in via Madre Cocchetti n. 6.

Art. 2 – Finalità, scopi

La Fondazione gestisce una scuola dell'infanzia d'ispirazione cristiana ed un asilo nido in convenzione con il Comune di Breno, non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Scuola dell'infanzia è riconosciuta paritaria ai sensi della legge 62/2000 con decreto n. 8435/A dell'11/04/01.

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare provvedendo alla loro educazione e istruzione in collaborazione con le famiglie.

In continuità con quanto previsto nei precedenti Statuti, è data priorità d'accesso ai residenti nel Comune di Breno.

Rimane ferma l'intenzione originaria di valutare l'accoglienza gratuita dei bambini indigenti.

L'Ente persegue le proprie finalità senza distinzione di sesso, censo, cultura, religione, condizione sociale e politica, etnia e nazionalità.

Il servizio fornito prevede l'utilizzo dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a stimolare nei bambini la realizzazione delle loro capacità intellettuali, fisiche, sociali, morali e religiose.

I bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio

dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili, attrezzature e arredi iscritti negli appositi registri immobiliari e nel registro inventario, ordinati e aggiornati periodicamente.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

A tal fine potranno essere accantonate risorse finanziarie da destinare a interventi di ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà della Fondazione.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare interamente gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti a titolo di incremento del patrimonio, da parte di promotori e sostenitori;
sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
contribuzioni a destinazione vincolata.

Art. 4 – Mezzi finanziari

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

a) con i redditi derivanti dal patrimonio

b) con le rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono dei servizi

c) con i contributi corrisposti da enti pubblici e privati ed ogni altra forma di elargizione destinata all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente attribuita all'incremento del patrimonio

d) con eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'ente:

- Il consiglio di amministrazione;
- Il presidente del consiglio di amministrazione;
- Il vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Organi esterni all'Ente

- l'organo di controllo.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da cinque membri effettivi nominati dal Sindaco del Comune di Breno, previa concertazione con i gruppi consiliari, di cui uno che abbia una precedente esperienza nell'ambito dell'insegnamento e uno scelto fra i genitori dei bambini iscritti.

I componenti del consiglio vengono nominati e scelti tra cittadini in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza in materia di istruzione, amministrazione e/o di attività gestionali.

La nomina pubblica degli amministratori è da intendersi come mera designazione, espressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi pertanto come mandato fiduciario con rappresentanza, ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte del Comune stesso.

In nessun caso il soggetto che ha provveduto alle nomine può procedere alla revoca

delle stesse.

Art. 7 - Durata in carica e rinnovo

I componenti del consiglio durano in carica cinque anni corrispondenti al mandato del Sindaco e decorrenti dalla data di insediamento dell'organo, e comunque fino alla nomina dei successori. I componenti possono essere riconfermati. In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente richiede alle amministrazioni e agli organi interessati le nomine di propria competenza secondo quanto previsto dal presente statuto, al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio. Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 8 - Incompatibilità, decadenza ed esclusione

Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà dell'ente, non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione coloro che:

si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile: « Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi »;

siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione professionale remunerato;

ricoprano cariche elettive quali membri del Parlamento europeo o nazionale, del Consiglio e/o della Giunta Regionale, Provinciale o del Comune di Breno;

ricoprono il ruolo di amministratori di Enti Locali;

siano membri del Governo, della Corte Costituzionale o di organi dell'Unione Europea o della Magistratura Ordinaria o Speciale.

I consiglieri decadono dalla carica:

a. se non sono presenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo di forza maggiore;

b. per sopravvenute condizioni di incompatibilità;

c. per trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;

- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome dell'ente.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di uno o più componenti.

A seguito di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio s'intenderà decaduto.

Le dimissioni di un membro del consiglio di amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse. Nel caso in cui il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'organo o all'autorità competente affinché proceda alla designazione del nuovo consigliere. Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso. Il consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta di norma alcun compen-

so per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio ricoperto. Qualora con specifica delibera fossero attribuiti compensi agli Amministratori, questi dovranno essere comunque contenuti entro i limiti di cui all'art.10 - 6° comma - del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

Art. 9 - Adunanze del consiglio

Il consiglio d'amministrazione si riunisce:

- a) in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del presidente, che su richiesta scritta di almeno tre consiglieri;
- b) due volte all'anno, in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

Le adunanze sono indette con invito scritto o a mezzo di posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, firmato dal presidente, da far pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

In casi d'urgenza, il consiglio può essere convocato anche mezzo telegramma o altri strumenti informatici.

Parimenti, in caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti il consiglio d'amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Deliberazioni del consiglio

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario della fondazione con funzioni consultive.

Le deliberazioni del consiglio devono essere adottate con l'intervento di almeno quattro membri dello stesso e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli in-

tervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire dirigenti, funzionari od esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici o sanitari di loro competenza.

Gli invitati non hanno diritto di voto; hanno diritto di parola se conferita direttamente dal presidente della seduta.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto. Sono sempre a voto segreto quando riguardano persone.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Art. 11 – Processi verbali

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stesi dal segretario, che assiste alle adunanze, e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti. Se qualcuno si rifiuta di firmare o si allontana si deve farne menzione nei verbali.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

La fondazione detiene presso la propria sede il libro dei verbali delle riunioni del consiglio d'amministrazione.

Articolo 12 – Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare il consiglio, nei suoi membri effettivi, senza possibilità di delega:

a) elegge al suo interno il presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro-tempore;

b) elegge al suo interno, su proposta del presidente, il vicepresidente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;

c) delibera la delega di funzioni direttive ad uno o più componenti il consiglio d'amministrazione;

d) richiede al sindaco la nomina dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione legale dei conti e, nei casi previsti dalla legge, dell'organismo di vigilanza

e) approva il bilancio annuale d'esercizio, il bilancio sociale, nei termini previsti dagli artt. 13 e 14, del D. Lgs. 117/2017, e la relazione di missione;

f) delibera, con la partecipazione di tutti i consiglieri e con la maggioranza qualificata di quattro voti su cinque, sentito il parere del sindaco del comune di Breno, le modifiche allo statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge.

g) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività dell'ente e ne verifica l'attuazione;

h) delibera sull'acquisto di beni immobili, alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;

i) delibera alienazione di beni immobili, esclusivamente per esigenze straordinarie valutate di comune accordo con l'amministrazione comunale di Breno, alle condizioni di cui all'art. 17 - comma 2 - del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno 4/5 dei suoi componenti;

l) determina le rette e le tariffe per i servizi erogati;

m) delibera i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni;

n) delibera la decadenza da consigliere per assenze non giustificate e negli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto;

o) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

q) adempie infine tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 13 - Compiti del presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi e in giudizio.

Esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente statuto o a lui delegate dal consiglio di amministrazione.

Ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle parti.

Cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività dell'Ente.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne esegue le deliberazioni.

Esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività dell'Ente.

Attua gli atti indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, a carattere di estrema urgenza, sottoponendo gli stessi a ratifica del consiglio entro la prima adunanza possibile.

Art. 14 - Compiti del vicepresidente

Il vicepresidente assume i compiti di presidente in caso di assenza od impedimento dello stesso. Il vicepresidente, in caso di assenza o impossibilità ad esercitare la carica, è sostituito dal consigliere più anziano per data di nomina e, a parità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 15 – Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Brescia su richiesta dell'amministrazione comunale di Breno nella persona del sindaco, può essere monocratico o collegiale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo in composizione collegiale è presieduto dal proprio presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che l'amministrazione comunale decida di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Brescia. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislati-

ve vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di controllo può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 17 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione e approvazione del bilancio annuale d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione e/o bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Le registrazioni contabili relative alla gestione del bilancio e alla gestione ed inventariazione del patrimonio devono essere effettuate in base alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia tributaria.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità, designati dal consiglio di amministrazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 - Personale della Fondazione

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale sono demandati al consiglio di amministrazione che può delegare in tal senso uno dei consiglieri.

Il consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei Contratti di Lavoro di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il rispetto di tale parametro deve essere evidenziato nella relazione di missione.

Art. 19 - Attività di volontariato

L'Ente può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni degli utenti della scuola dell'infanzia, a titolo spontaneo e gratuito.

In nessun caso l'attività del volontario può essere retribuita, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente.

I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la RCT, ed iscritti in apposito registro tenuto dall'Ente.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del Servizio Civile Universale.

Art. 20 – Trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

L'Ente è costituito senza limitazioni di durata nel tempo.

L'Ente si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti, preferibilmente nel Comune dove ha sede la Fondazione, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri ETS, indicati dal consiglio stesso sentito il parere dell'amministrazione comunale di Breno, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS, reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta e secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 21 - Norme residuali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del libro primo, Titolo II, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e le altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Clausola di sospensione dell'efficacia

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 117/2017, salvo quanto previsto all'art. 5, che diviene immediatamente esecutivo.



Firmato da VITTORIO MALAMANI
MLMVTR81A17E333D
in data 12/04/2022 16:32:50 UTC



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X
in data 12/04/2022
16:33:06 UTC